

Protocollo n. 65253/2025

Classificazione 09.09

Fascicolo 2016/1.220

Prot. prec. n.

Ns. rif.

Servizio Servizio Tutela ambientale

Ufficio Ufficio Autorizzazioni ambientali complesse, rifiuti transfrontalieri e oli minerali

Genova, 30/10/2025

A: Alla CEROSILLO RAG. DARIO S.r.l.
cerosilloragdariosrl@pec.it

p.c. Al Comune di Genova
comunegenova@postemailcertificata.it

All'ARPAL
Dipartimento attività produttive e rischio tecnologico
U.O. Controlli e pareri ambientali
Settore controlli e pareri ambientali metropolitani
arpal@pec.arpal.liguria.it

Alla ASL 3 Genovese
S.C. Igiene e Sanità Pubblica
protocollo@pec.asl3.liguria.it

Al Ministero della Transizione Ecologica
Albo Nazionale Gestori Ambientali
Sezione Regionale della Liguria
albogestori.liguria@pec.it

OGGETTO: CEROSILLO RAG. DARIO S.R.L., VIA UNGARETTI 14L, GENOVA. PROCEDURE SEMPLIFICATE AI SENSI DELL'ART. 216 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.. RINNOVO DELL'ISCRIZIONE AL N. 219 DEL REGISTRO METROPOLITANO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI DI CUI ALL'ALLEGATO 1, SUBALLEGATO 1, DEL D.M. 5 FEBBRAIO 1998.

Si fa riferimento alla nota assunta al protocollo con n. 48012 del 07/08/2025, pervenuta tramite il S.U.A.P. del Comune di Genova, con la quale codesta Società ha presentato comunicazione di inizio/prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti svolta presso la sede operativa sita in Via Ungaretti 14L nel Comune di Genova (Rif. Pratica SUAP 002723200107 – 31072025 – 1142).

A seguito della verifica d'ufficio sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti nell'ambito delle procedure semplificate di cui agli artt. 214 – 216 del D.Lgs. 152/2006 riportati nella comunicazione di inizio/prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti di cui sopra, con la presente si comunica l'avvenuto rinnovo dell'iscrizione dell'attività al n. 219 dell'apposito registro tenuto da questa amministrazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

L'attività in oggetto è quindi iscritta al n. 219 del Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti, ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. con le specifiche di seguito riportate:

RAGIONE SOCIALE: **Cerosillo Rag. Dario Srl**

INDIRIZZO DELL'IMPIANTO: **Via Ungaretti 14L – Genova**

RAPPRESENTANTE LEGALE: **Cerosillo Andrea nato a Genova 11/06/1966**

C.F: **02723200107**

CLASSE: **2**

L'attività dovrà essere effettuata nel rispetto delle disposizioni previste dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e del D.M. 05.02.1998 nonché delle seguenti condizioni, pena l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 4 dell'art.216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.:

- a. Il tempo massimo di messa in riserva (R13) per tutti i rifiuti è pari ad un anno. Per quanto riguarda tipologia di rifiuti recuperabili, attività consentite, volumi massimi di stoccaggio istantanei e quantità di rifiuti recuperata massima, si fa riferimento alla tabella sotto riportata e alla planimetria riportata in allegato.

Paragrafo di riferimento D.M. 05/02/1998	Tipologia rifiuti	EER	Descrizione attività	Stoccaggio massimo istantaneo (t)	Quantità massima recuperata annua	Quantità totale recuperata (t/a)
1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiai, anche di imballaggi	15.01.01	Messa in riserva (R13)	20	100	400
		15.01.05		20	100	
		15.01.06		20	100	
		20.01.01		20	100	
2.1	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	10.11.12	Messa in riserva (R13)	1	1	101
		15.01.07		3	3	
		16.01.20		1	1	
		17.02.02		50	90	
		19.12.05		3	3	
		20.01.02		3	3	
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	12.01.01	Messa in riserva (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica (R4)	100	5.000	91.450
		12.01.02		50	1.500	
		16.01.17		100	1.000	
		15.01.04		50	1.000	
		17.04.05		5.000	80.000	
		19.01.18		10	100	
		19.01.02		30	50	
		20.01.40		50	2.500	
		19.12.02		50	300	
		11.05.01		25	25	
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	15.01.04	Messa in riserva (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica (R4)	25	50	10.350
		20.01.40		25	25	
		19.12.03		30	100	
		12.01.03		100	800	
		12.01.04		30	100	
		17.04.01		200	3.000	
		19.10.02		50	100	
		17.04.02		200	1.200	
		17.04.03		100	1.200	
		17.04.04		50	500	
		17.04.06		10	250	
		17.04.07		150	3.000	
		20.01.40		30	30	
3.6	Pallini di piombo rifiuti	20.01.40	Messa in riserva (R13), selezione per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee (R12)	30	30	30
4.1	Scorie provenienti dall'industria della metallurgia	10.10.03	Messa in riserva (R13)	30	200	200
5.1	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili	16.01.06	Messa in riserva (R13) con frantumazione e cesoiatura (R4)	100	900	1.075
		16.01.16		5	25	
		16.01.17		30	60	
		16.01.18		30	60	
		16.01.22		30	30	

Paragrafo di riferimento D.M. 05/02/1998	Tipologia rifiuti	EER	Descrizione attività	Stoccaggio massimo istantaneo (t)	Quantità massima recuperata annua	Quantità totale recuperata (t/a)
5.2	Parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza	16.01.17 16.01.18 16.01.22 16.01.16 16.01.06	Messa in riserva (R13) con separazione dei componenti riutilizzabili, selezione delle frazioni metalliche per recupero nell'industria metallurgica (R4)	30 30 30 30 100	60 30 30 30 900	1.050
5.3	Catalizzatori esausti	16.08.03 16.08.04	Messa in riserva (R13)	15 10	15 10	25
5.6	Rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	16.02.16 16.02.14 20.01.36 20.01.40	Messa in riserva (R13) con separazione dei componenti riutilizzabili, selezione delle frazioni metalliche per recupero nell'industria metallurgica (R4)	100 200 100 100	2.000 2.000 1.000 500	5.500
5.7	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	16.02.16 17.04.02 17.04.11	Messa in riserva (R13) con separazione dei componenti riutilizzabili, selezione delle frazioni metalliche per recupero nell'industria metallurgica (R4)	30 30 100	30 30 500	560
5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto	17.04.01 17.04.11 16.01.22 16.01.18 16.02.16	Messa in riserva (R13) con separazione dei componenti riutilizzabili, selezione delle frazioni metalliche per recupero nell'industria metallurgica (R4)	50 100 30 30 30	60 500 30 30 30	650
5.19	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico	16.02.16 16.02.14 20.01.36	Messa in riserva (R13) con selezione e trattamento per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee (R4)	100 200 100	100 600 100	800
6.1	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	02.01.04 15.01.02 19.12.04 20.01.39 17.02.03	Messa in riserva (R13)	30 30 30 30 30	30 30 30 30 30	150

Paragrafo di riferimento D.M. 05/02/1998	Tipologia rifiuti	EER	Descrizione attività	Stoccaggio massimo istantaneo (t)	Quantità massima recuperata annua	Quantità totale recuperata (t/a)
6.2	Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie prime plastiche e fibre sintetiche	07.02.13	Messa in riserva (R13)	30	90	390
		12.01.05		30	90	
		16.01.19		30	90	
		16.02.16		30	90	
		16.03.06		30	30	
6.5	Paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche	07.02.13	Messa in riserva (R13)	20	20	100
		16.01.19		30	60	
		12.01.05		20	20	
6.6	Imbottiture sedili in poliuretano espanso	07.02.13	Messa in riserva (R13), selezione, trattamento per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee (R12)	30	30	90
		16.01.19		30	30	
		12.01.05		30	30	
6.11	Pannelli sportelli auto	07.02.13	Messa in riserva (R13), selezione, trattamento per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee (R12)	30	30	90
		16.01.19		30	30	
		12.01.05		30	30	
9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	03.01.01	Messa in riserva (R13)	30	30	290
		03.01.05		30	30	
		15.01.03		30	50	
		17.02.01		30	90	
		20.01.38		30	30	
		19.12.07		30	30	
		20.03.01		30	30	
10.2	Pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma	16.01.03	Messa in riserva (R13)	50	150	150
				TOT.	113.461	

Si ricorda che:

- i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, sono definiti anche dal Regolamento (UE) 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea e dal Regolamento (UE) 715/2013 della Commissione Europea;
- i rifiuti metallici non in ferro, acciaio, alluminio e rame ottenuti dall'attività di disassemblaggio e/o separazione e/o cesoiaatura dei rifiuti di cui ai paragrafi 5.1, 5.2, 5.6, 5.7, 5.8, e 5.19 del D.M. 5.2.98 possono perdere tale connotazione ed essere classificati come MPS (materie prime secondarie - "end of waste") per l'industria metallurgica solo se rispondenti alle caratteristiche indicate dai paragrafi 3.1.3 lettera c) o 3.2.3 lettera c) e conformi alle specifiche indicate rispettivamente dai paragrafi 3.1.4 lettera c) o 3.2.4 lettera c)
- le operazioni di recupero dei RAEE devono essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 49/2014 e s.m.i. adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse durante le operazioni di carico e scarico;
- i titolari degli impianti che trattano RAEE sono tenuti, ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.Lgs n. 49 del 14.03.2014, all'iscrizione mediante semplice comunicazione e senza ulteriori oneri all'apposito elenco predisposto dai Centri di Coordinamento e a comunicare annualmente le quantità di RAEE trattate entro il 30 giugno di ogni anno;
- per quanto riguarda le operazioni di stoccaggio e recupero di rifiuti provenienti da attività di autodemolizione (EER 16.01.06), occorre tener presente di quanto disposto dalla normativa di settore (D.Lgs..24 giugno 2003, n. 209 recante "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso").

b. Garanzie finanziarie

1. La prosecuzione dell'attività di recupero è comunque vincolata alla prestazione della garanzia fideiussoria a favore della Città Metropolitana di Genova, che dovrà essere adeguata per una copertura di entità pari a € 534.965,73 (comprensiva di adeguamento ISTAT e corrispondente ad una capacità massima di rifiuti trattati giornalmente pari a 100 t/g) così come stabilito dall'Allegato A della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 30.06.2014, in base ai criteri e le indicazioni date con D.G.R. n. 1014/2012, con una delle seguenti modalità:
 - reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.;
 - polizza fideiussoria rilasciata da Imprese di Assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni (l'elenco è consultabile sul sito dell'IVASS);
 - fideiussioni bancarie rilasciate da istituto bancario;
2. la garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova, in osservanza alla prescrizione di cui al precedente punto 1. dovrà coprire l'intera durata dell'iscrizione e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazioni delle condizioni del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza, durante i quali la polizza non avrà alcuna efficacia di copertura;
3. l'atto costitutivo della garanzia (o appendice al contratto esistente) di cui al precedente punto 1., stipulato e consegnato in originale al soggetto beneficiario, ovvero alla Città Metropolitana di Genova – Servizio Tutela Ambientale – Ufficio autorizzazioni ambientali complesse, rifiuti transfrontalieri e oli minerali, sarà soggetto a verifica di accettabilità da parte della Città Metropolitana di Genova;
4. il titolare della presente iscrizione dovrà assicurarsi che la compagnia di assicurazione, presso la quale è stipulato il contratto, permanga negli elenchi delle compagnie abilitate ad operare in Italia per tutta la durata della garanzia, consultando gli elenchi messi a disposizione dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (www.ivass.it);
5. nel caso in cui la compagnia non risulti più negli elenchi sopra indicati o nel caso in cui il contratto stipulato nel rispetto delle condizioni sopra citate dovesse interrompersi prima della scadenza dell'autorizzazione, per motivi indipendenti dalla volontà del contraente (es. fallimento compagnia di assicurazione, rescissione unilaterale del contratto, ecc.), dovrà esserne data tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova in qualità di soggetto beneficiario. Tale garanzia dovrà essere tempestivamente sostituita o compensata da un nuovo contratto: l'autorizzazione dovrà considerarsi automaticamente sospesa decorsi trenta giorni successivi al verificarsi dei casi sopra indicati, senza dilazione di termini fino a trasmissione e successiva accettazione formale da parte del soggetto beneficiario della nuova polizza fideiussoria;
6. l'entità della garanzia di cui al precedente punto 1. potrà essere ridotta del 20% in caso di possesso per l'impianto della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004 o del 25% se l'impresa è registrata ai sensi del regolamento EMAS 1221/2009/CE; la Società dovrà inviare tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova ogni eventuale attestazione di certificazioni di qualità (o suo rinnovo) ottenuta;
7. la garanzia prestata deve prevedere l'espressa rinuncia da parte del fideiussore della preventiva escusione del debitore principale e che il pagamento dell'importo garantito sarà eseguito entro 30 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni;
8. per lo svincolo delle garanzie finanziarie prestate dovrà essere presentata alla Città Metropolitana apposita istanza di svincolo, in regola con le norme sul bollo, e corredata di documentazione attestante l'effettuazione dei seguenti adempimenti da mettere in atto successivamente alla cessazione dell'attività di gestione rifiuti o di chiusura dell'impianto:
 - dovrà essere assicurata la messa in sicurezza del sito e il ripristino del luogo, compatibile con la destinazione d'uso del sito stesso, in conformità alla normativa vigente;
 - dovrà essere assicurata la rimozione dall'area dei rifiuti presenti;
 - dovranno essere predisposti controlli sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta; nel caso la tipologia dei rifiuti stoccati e/o trattati e

le condizioni di esercizio dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere relazionato sulle motivazioni alla base di tale conclusione.

c. Durata iscrizione e rinnovo.

Si ricorda che, la comunicazione di inizio attività deve essere rinnovata ogni 5 anni (pertanto la scadenza della comunicazione presentata è il **06.08.2030**) e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

Si precisa che l'eventuale proseguimento dell'attività svolta ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., oltre la scadenza indicata dovrà essere oggetto di una comunicazione telematica effettuata al S.U.A.P. territorialmente competente, almeno 90 gg prima della scadenza.

Si rammenta la necessità del versamento interamente a favore dell'amministrazione della Città Metropolitana di Genova, entro il 30 aprile di ogni anno in cui l'attività avrà luogo, dei diritti di iscrizione al Registro Metropolitano dei soggetti che effettuano attività di recupero, secondo gli importi indicati dal D.M. 350/98.

Distinti saluti.

sottoscritta da
IL DIRIGENTE
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale

CCn/cp

DOCUMENTI:

Allegato: Planimetria.pdf